

Le riforme e gli attentati all'autonomia

Alberto Oliveti



Fondazione

e n p a m

Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri

Statuto ENPAM

Art. 13

1 – Spetta al Consiglio nazionale:

....

e) di deliberare l'ammontare dei contributi di cui all'art. 21 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, d'accordo con il Consiglio Nazionale della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO);

....

3 – Le deliberazioni di cui alle lettere e) ed f) devono essere sottoposte all'approvazione del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale di concerto con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica.



Art. 17

1 – Spetta al Consiglio di amministrazione:

a) di deliberare i regolamenti concernenti l'imposizione e la riscossione dei contributi e la erogazione delle prestazioni dei Fondi di previdenza gestiti dall'Ente;

b) di stabilire le direttive ed i criteri per l'attuazione dei regolamenti di cui al precedente punto a);

.....

3 – Per le deliberazioni concernenti i regolamenti di cui alla lett. a) del comma 1 del presente articolo, che riguardano la gestione dei Fondi di previdenza per i medici e odontoiatri a rapporto di convenzione o accreditamento con il Servizio sanitario nazionale e del Fondo di previdenza della libera professione – quota "B" del Fondo generale, devono essere sentite preventivamente le rappresentanze delle categorie sanitarie interessate; a tale scopo il Consiglio di amministrazione promuove la costituzione, da parte delle singole categorie, di appositi organismi consultivi a base elettiva con il compito di esprimere pareri e formulare proposte in ordine alla gestione dei Fondi stessi.

.....

5 – Le deliberazioni di cui alla lett. a) del comma 1 devono essere sottoposte all'approvazione del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica. Le deliberazioni di cui alle lett. b) e c) del comma 1 sono trasmesse al Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale ed al Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.



Le regole (Squillaci -Del Sordo – Pulci)

In riscontro alla richiesta di parere ricevuta, si osserva, con riferimento alle funzioni del Consiglio Nazionale in ambito previdenziale, quanto segue:

Innanzitutto, si rileva che l'obbligatorietà dell'iscrizione e della contribuzione, come noto, risulta espressamente dal chiaro ed inequivocabile tenore letterale dell'art. 1, 1.3 del D.lgs. 509/94 (oltre che dal D.lgs. 233/1946 e dall'art. 4 dello Statuto) ed è altresì richiamata dalla Corte Costituzionale nelle pronunce 248/97 e 15/99. Ovvero, con la privatizzazione degli enti pubblici di previdenza è rimasto inalterato, stante la natura pubblica dell'attività istituzionale svolta, il carattere di obbligatorietà dell'iscrizione e della contribuzione; ciò che è risultato modificato si sostanzia negli strumenti gestionali e nella qualificazione degli enti, i quali, da istituti pubblici, si sono convertiti in soggetti con personalità giuridica di diritto privato.

Posto quanto sopra, venendo ora al merito della questione che ci occupa, in riferimento alla "Quota A", si segnala che il Consiglio Nazionale, ai sensi dell'art. 13, lett. e) dello Statuto (Vedi altresì artt. 2 e 3 del Regolamento del Fondo di Previdenza Generale), ha competenza a deliberare "l'ammontare dei contributi di cui all'art. 21 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, d'accordo con il Consiglio Nazionale della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO)".

Ai sensi dell'art. 21 del predetto decreto legislativo, fonte eteronoma di diritto, "Gli iscritti agli albi sono tenuti anche all'iscrizione ed al pagamento dei relativi contributi all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza istituito e da istituirsi per ciascuna categoria. L'ammontare dei contributi verrà determinato dai competenti organi degli enti (enti impositori), d'accordo con il Consiglio nazionale delle rispettive federazioni nazionali".

Insomma, la competenza del Consiglio Nazionale a deliberare in ambito di contribuzione derivante dalla mera iscrizione all'albo (Quota "A") discende da fonte statutale di diritto così come recepita da Statuto (atto normativo fondamentale che disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ente e sottoposto, ex art. 3 del D.lgs. 509/94, all'approvazione dei Dicasteri competenti). A tal proposito, si evidenzia, infatti, che il Fondo Generale è regolato dalla legge, mentre la contribuzione dei Fondi Speciali ha la sua fonte primaria nella legge n. 833/78 che demanda a specifici accordi collettivi (fonti autonome e materiali delle regole che governano i rapporti di lavoro) l'ammontare dei contributi e, quindi, il Consiglio Nazionale non ha competenza in merito.

A seguito della intervenuta privatizzazione delle casse autonome di previdenza, la materia è stata "delegificata" demandando altresì il potere autoritativo ai singoli enti "privatizzati" che possono in piena autonomia procedere alla determinazione dei contributi al fine di garantire il rispetto degli equilibri prospettici delle gestioni, in conformità alle prescrizioni legislative.

In relazione, invece, ai regolamenti dell'Ente (espressione di potestà regolamentare autonoma e non meramente esecutiva di leggi, ancorché ossequiosi delle fonti di normazione di rango superiore), si segnala che il Cda, stante quanto previsto all'art. 17 dello Statuto, delibera i regolamenti concernenti l'imposizione e la riscossione dei contributi e l'erogazione delle prestazioni dei Fondi di previdenza gestiti dall'Ente. Dunque, i regolamenti nonché le relative integrazioni e/o modificazioni, ai sensi dell'art. 17, 5° comma dello Statuto e dell'art. 3 del D.lgs. 509/94, sono sottoposti all'approvazione dei Dicasteri competenti. **Atteso quanto innanzi esposto, le deliberazioni dei regolamenti e delle relative integrazioni e/o modifiche, concernenti il regime previdenziale, comprese le modifiche alle aliquote di rendimento, esulano dalle competenze del Consiglio Nazionale e della FNOMCeO; e ciò anche ai sensi dell'art. 17, 1° comma, lett. m) dello Statuto.**

Per le deliberazioni concernenti i regolamenti succitati, che riguardano la gestione dei Fondi di previdenza per medici e odontoiatri a rapporto di convenzione o accreditamento con il Servizio sanitario nazionale e del Fondo di previdenza della libera professione – quota "B" del Fondo Generale, sono stati appositamente costituiti gli organi consultivi di cui all'art. 17 - comma 3 dello Statuto con il compito di esprimere pareri e formulare proposte in ordine alla gestione dei fondi stessi.

Il perché della tempestività

- **Fornero ... meritate una valutazione specifica...**
- **Accorpamento tra Casse ...**
- **Governo tecnico: oggi c'è, domani...?**
- **Incertezza del futuro pensionistico: continuo a pagare il riscatto?**



LE RIFORME – Il rigore di un percorso

30 novembre 2010	Acquisizione dei bilanci tecnici al 31.12.2009, ministeriali e specifici.
Gennaio – Ottobre 2011	Elaborazione delle linee di riordino per garantire la sostenibilità cinquantennale delle gestioni , con successiva illustrazione agli Organi Statutari competenti ed alle rappresentanze di categoria, riunite nei Congressi Nazionali.
4 e 5 novembre 2011	Illustrazione delle linee guida della riforma all'intera categoria ed agli organi di informazione, nel contesto del Convegno Enpam " Le Strategie del Cambiamento ", dove sono intervenuti come relatori il Prof. Mario Monti e l'On. Giuliano Amato.
16 novembre 2011	Presentazione della bozza di riforma regolamentare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con acquisizione di una condivisione di massima sulle misure ipotizzate.
26 novembre 2011	Discussione preliminare degli interventi all'interno del Consiglio Nazionale della Fondazione , riunito per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2012.
6 dicembre 2011	Pubblicazione del decreto legge n. 201/2011 , che all'art. 24, comma 24 prevede che entro il 31 marzo 2012 la Fondazione adotti <i>misure volte ad assicurare l'equilibrio secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni</i> .
17-20 gennaio 2012	Condivisione delle ipotesi di riordino delle gestioni con i Comitati Consultivi dei Fondi di Previdenza



LE RIFORME – Il rigore di un percorso

23 - 24 febbraio 7-9 marzo 2012	Approvazione delle modifiche regolamentari da parte dei Comitati Consultivi dei Fondi di Previdenza ed espressione del prescritto parere vincolante.
16 marzo 2012	Deliberazione dei nuovi testi regolamentari da parte del Consiglio di Amministrazione.
24 marzo 2012	Approvazione della riforma della “quota A” da parte del Consiglio Nazionale della Fondazione , convocato in via straordinaria.





*Il Ministro del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

Roma, 16 FEB. 2012

Egregio Presidente,

Il Decreto legislativo n. 509/94, che ha privatizzato gli enti previdenziali dei liberi professionisti e li ha trasformati da Enti di diritto pubblico in associazioni o fondazioni, ha introdotto in materia previdenziale un principio "dirompente": mentre le iniziative delle associazioni e fondazioni normalmente impegnano soltanto gli associati o i fondatori che vi aderiscono su base volontaria, la contribuzione alle casse previdenziali dei liberi professionisti è obbligatoria per tutti coloro che esercitano le libere professioni. Si tratta di un caso unico di "contratto" di tipo privato con obbligatorietà di adesione che non riguarda solo le generazioni presenti di iscritti, ma anche le generazioni future.

La posizione del Ministero in materia trova fondamento proprio nella considerazione di questa anomalia ed è principalmente orientata a tutelare le generazioni future che non hanno oggi la possibilità di intervenire nella gestione delle casse, ma sulle cui spalle ricadranno le scelte prese dagli attuali amministratori.

Il nostro impegno è pertanto volto a vigilare sulla sostenibilità, sull'equità - tra generazioni e tra individui della stessa generazione - e sull'adeguatezza - ossia la capacità di fornire prestazioni previdenziali idonee al sostentamento del pensionato - dei trattamenti erogati dalle gestioni. Nel caso di molte Casse, a fronte della privatizzazione, è stato mantenuto un meccanismo di finanziamento essenzialmente fondato sulla ripartizione, una formula di calcolo delle prestazioni retributiva e una bassa aliquota contributiva.

Imanzitutto, un meccanismo a ripartizione, per essere sostenibile, richiede che il monte contributivo versato ogni anno dagli iscritti cresca ad un tasso non negativo. La sostenibilità è dunque soggetta a due ordini di rischi: quello demografico - ossia al fatto che le iscrizioni alla professione decrescano nel tempo - e quello economico - ossia che il fatturato di chi esercita la professione decresca nel tempo. Rischi, questi ultimi, da cui nessuna professione può dirsi esentata nel medio lungo periodo.


J..

In secondo luogo, l'esperienza pubblica insegna come il metodo retributivo sia meno compatibile con la stabilità finanziaria del metodo contributivo, e determini redistribuzioni assai poco eque, creando cospicui vantaggi per le dinamiche reddituali più sostenute. Infine, l'adeguatezza delle prestazioni in un regime previdenziale sostenibile implica necessariamente un'adeguata contribuzione durante la vita attiva, mentre le attuali aliquote contributive sembrano incompatibili con tale finalità. Alla luce di quanto detto, l'autonomia delle casse è riconosciuta come un valore solo se riesce a rispondere meglio alle esigenze specifiche degli iscritti presenti e futuri, non compromettendo la sostenibilità, l'equità e l'adeguatezza del sistema.

Si auspica pertanto che le casse intraprendano un serio processo di riforma. In particolare, si ritiene opportuno che:


- adottino il metodo contributivo per il calcolo delle prestazioni prevedendo un aggiornamento costante dei coefficienti di trasformazione all'evoluzione della longevità. Un'alternativa che potrebbe essere valutata è l'adozione di una regola retributiva che consideri un periodo di riferimento per il computo del reddito pensionabile pari all'intera vita lavorativa, sempre nella previsione di aliquote di rendimento che garantiscano l'equità attuariale e la sostenibilità finanziaria del sistema e vengano costantemente aggiornate all'evoluzione della speranza di vita;
- prevedano il pagamento delle pensioni in essere tramite i contributi versati dagli iscritti ed, eventualmente, i rendimenti dei patrimoni accumulati - sarebbe in tal senso ottimale, ove possibile, la previsione di un graduale passaggio al metodo di finanziamento a capitalizzazione - senza intaccare i patrimoni stessi. Questi ultimi devono infatti intendersi quali tutela e garanzia di ultima istanza per le generazioni future;
- si innalzino le aliquote contributive, con la duplice finalità di favorire la sostenibilità di breve periodo e di garantire agli iscritti prestazioni più idonee al loro sostentamento in età anziana. L'orizzonte temporale rispetto a cui effettuare una valutazione delle riforme proposte deve necessariamente essere pari o superiore a 50 anni, in modo da poterne ponderare gli effetti a regime;
- la previdenza venga separata dall'assistenza, evitando di elargire "regali" impropri per riservare gli interventi redistributivi a chi si trova in reale condizione di bisogno;
- si riprendano le istanze di accorpamento o associazione in consorzio fra Enti, che possono permettere di diversificare il rischio demografico ed economico a cui le singole Casse sono soggette e di sfruttare economie di scala nella gestione amministrativa, riducendo i costi di gestione e liberando risorse da impiegare per erogare prestazioni previdenziali;
- si rammenti che le casse hanno una funzione assimilabile a quella propria degli Istituti erogatori di pensioni pubbliche (il pilastro), a cui pertanto vanno ricondotte e contemperate le istanze di relativa autonomia.

Riteniamo che la convergenza sui sei punti dinanzi richiamati rappresenti una tappa fondamentale per l'avvio di un dialogo proficuo del prosieguo dell'iter parlamentare del DDL in tale materia.


Elsa Fornaro

Fornero pensiero, D.Lgs.509/94 “principio dirompente”

- 1) Contributivo per **tutte** le Casse, ECCETTO...
- 2) **Non** intaccare il Patrimonio.
- 3) Alzare i contributi.
- 4) Separazione tra previdenza ed assistenza.
- 5) **Accorpamento** delle gestioni ed Enti.
- 6) Autonomia **subordinata** alla funzione pubblica.



Le regole della privatizzazione

Gestione a ripartizione pluriannuale

5-15-3

(**5** anni di riserva legale, **15** anni di equilibrio temporale, bilanci tecnici ogni **3** anni)



Il bilancio tecnico attuariale è la “stella polare” per definire la stabilità di una gestione previdenziale.

E' dato da:

- il **saldo previdenziale annuo**
(contributi – pensioni)
- il **saldo corrente**
(+ interessi da patrimonio – spese)
- il **patrimonio**



Come funzionano i Fondi ENPAM


Ogni Fondo ha la valorizzazione immediata dei contributi in rapporto alle prestazioni.

- a) Contribuzione proporzionale al reddito.
- b) Gestione a ripartizione pluriennale.
- c) Pensione su tutti i redditi




Solidarietà intergenerazionale

Chi lavora paga con i suoi **contributi** - insieme al **Patrimonio** - la **pensione** a chi ha cessato di lavorare, maturando così il diritto allo stesso trattamento




La gestione finanziaria: a ripartizione su periodo pluriennale



La differenza pubblico/privato

**Pubblico: ricorso alla
tassazione senza patrimonio**

**Privato: patrimonio senza
soccorso della tassazione**



Il calcolo della prestazione

Retributivo

sui redditi di TUTTA la vita lavorativa

Al reddito medio annuo rivalutato

si applica la somma aritmetica delle aliquote di rendimento annuali




Calcolo della pensione

Contributivo indiretto a
valorizzazione immediata

C.I.V.I.

per miglior adeguatezza delle
pensioni




Oggi per domani

- Assegniamo **subito** ad ogni contributo incassato la valorizzazione corrispondente a fini pensionistici
- la Fondazione deve reperire sui mercati il finanziamento per onorare il **debito previdenziale**
- il **Patrimonio - riserva di garanzia**
- **è funzionale** al rispetto di tale impegno.



Contributivo non genera debito previdenziale, garantisce autosostenibilità permanente, ma dà poco (adeguatezza);
per gestioni pubbliche senza patrimonio, o privatizzate in crisi patrimoniale o parametrica.

C.I.V.I. permette un debito controllato che aiuta l'adeguatezza, se attuarialmente ben definito, per cui esiste un patrimonio commisurato alla proiezione temporale del debito.



L'adeguatezza

In un sistema equo, solidale e sostenibile
si collega alla **convenienza**




Enpam vs Superinps

La convenienza

Ogni 1.000 euro di contributi, **90 euro** di pensione annua nel Fondo MG, **120** nella quota A, **140** nella quota B

54 euro per un **collega dipendente**
(**solo 85%** di copertura previdenziale!)

In **Inps** copertura al **65%**



Bilancio consuntivo 2010

Patrimonio 11,443 mld.

Utile d'esercizio **1,137** mld.

Avanzo previd. **1,08** mld.

Avanzo non previd. **51** ml.

(**438 - 385**)

Rapporto Patrimonio netto
prestazioni 1994 = **27**

Rapporto Patrimonio netto
prestazioni 2010 = **11**

Investimenti mobiliari

65% (titoli,azioni, OICVM,
obbligazioni, polizze, etc.)

Redditività lorda **4,55%**

netta **2,67%**

Attività finanziarie totali

(PCT,depositi vincolati, liquidità)

Redditività lorda 4,38%

netta 4,09%

Investimenti immobiliari

35%

Redditività lorda **5,93%**

netta **1,17%**

Ci impongono maggiore **SOSTENIBILITA'**

- mentre si vive sempre di più in un **mondo in recessione economica**,
- con il **rimpiazzo** forse **insufficiente** del **grosso esodo** dei prossimi anni,
- in uno scenario professionale mutevole che potrebbe **non** **garantire flussi contributivi adeguati**



La politica ha cambiato le regole

- La Finanziaria 2007 ha spostato a **30 anni** l'originale equilibrio temporale di 15 anni richiesto ai Fondi dell'Enpam all'atto della privatizzazione (**asticella alzata troppo rapidamente**). Il Decreto salva Italia lo ha spostato a **50 anni**.
- Nell'ultimo bilancio tecnico attuariale al 31-12-2009 abbiamo mediamente **13 anni** di equilibrio come saldo tra entrate e uscite tra tutti i Fondi, e ulteriori riserve patrimoniali per **9-10 anni**, calcolate al valore storico di bilancio
- La doppia tassazione ci sottrae **78 milioni** di euro all'anno, altrimenti destinabili alle pensioni



Art. 24 comma 24 - Enti previdenziali di diritto privato dei professionisti

"entro e non oltre il 31 marzo 2012, misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni."



Gli attuari ammoniscono il Ministro Fornero


Le decisioni vanno prese sulla base di valutazioni tecnicamente corrette, indipendenti e attente agli interessi generali

L'equilibrio degli enti si valuta sul bilancio tecnico e il bilancio tecnico è dato da:

- il **saldo previdenziale annuo** (contributi – pensioni)
- il **saldo corrente** (interessi da patrimonio e spese di amministrazione)
- il **patrimonio**



Entrate contributive ripartite tra i Fondi (dati bilancio consuntivo 2010)



Riordino dei Fondi

**Scelte operate nel rispetto del vigente
quadro normativo di riferimento**

- 1. Interventi parametrici sull'attuale sistema retributivo**
- 2. Non toccare le pensioni in essere**
- 3. Rispettare il principio del pro-rata**
- 4. Garantire la flessibilità per la data del pensionamento**




Cosa è stato fatto

- 1) Assunto un **attuario** e predisposto un software per testare in tempo reale l'efficacia e l'impatto dei progetti di riforma.
- 2) Predisposte le riforme previdenziali sul saldo corrente per assicurare una sostenibilità a 50 anni, con patrimonio notevolmente in crescita.**
- 3) Nuova **governance del patrimonio** e **nuovo management** per gli investimenti.
- 4) **Ridotti i costi di gestione** e gli emolumenti degli amministratori.
- 5) Avviata il confronto sulla riforma dello Statuto.**


L'ufficio attuariale interno opera in aggiunta e in collegamento con lo studio attuariale esterno (Orrù & Associati)




SALDO CORRENTE DI TUTTI I FONDI ENPAM BILANCIO TECNICO AL 31.12.2009 - PARAMETRI SPECIFICI



SALDO CORRENTE DI TUTTI I FONDI ENPAM POST-RIFORMA



PATRIMONIO E RISERVA LEGALE DI TUTTI I FONDI ENPAM POST-RIFORMA



RIFORMA ENPAM

Fondo di Previdenza Generale – gestione di “Quota A”

- innalzamento graduale dell'età di vecchiaia da 65 a 68 anni di età dal 2013 al 2018
- **rivalutazione del contributo minimo annuo, dall'1.1.2013, pari al 75% dell'indice Istat, maggiorato di un punto e mezzo percentuale (in luogo dell'attuale 100% senza maggiorazione)**
- introduzione del metodo contributivo pro-rata a decorrere dall'1.1.2013
- su base volontaria, in presenza di una anzianità contributiva minima di 20 anni, opzione per il conseguimento della pensione a 65 anni con integrale applicazione del metodo contributivo



Decidere o rinviare?

Grazie per l'attenzione!



